

Dott. ANTONIO MORETTI
NOTAIO
Via Ippolito Nievo, 46
Tel. 0733.811277 - 812977
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Part. IVA 01081600437

Repertorio n. 82889

Raccolta n. 13282

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici maggio duemilasette

14 maggio 2007

In Civitanova Marche e nel mio studio in Via Nievo 46.

Avanti a me dottor Antonio Moretti, notaio in Civitanova Marche e iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, sono comparsi:

- AGRESTI FRANCO, nato a Pescara il 3 aprile 1952, residente a Porto Sant'Elpidio in Via Faleria n.74, C.F.: GRS FNC 52D03 G482Y;

- CECARINI STEFANO, nato a Civitanova Marche il 28 dicembre 1958, residente a Civitanova Marche in Viale Villa Eugenia n.19, C.F.: CCR SFN 58T28 C770M;

- CIRIBE' SANDRO, nato a Civitanova Marche il 5 ottobre 1938, residente a Civitanova Marche in Via Cook n.68/F, C.F.: CRB SDR 38R05 C770X;

- COMPAGNUCCI MARIO, nato a Monte San Giusto il 9 agosto 1941, residente a Morrovalle in Via Michelangelo n.92, C.F.: CMP MRA 41M09 F621H;

- PISTILLI FRANCO, nato a Civitanova Marche il 7 settembre 1965, residente a Civitanova Marche in Corso Umberto I n.61, C.F.: PST FNC 65P07 C770Z;

- RUSSO ERMANNINO NUNZIO, nato a Canicatti' il 22 ottobre

Reg.to a MACERATA

In data 21-05-2007

al n. 1431 Mod. 1

Esatto € 168 00



1947, residente a Canicatti' in Via Vanoni n.6, C.F.: RSS

RNN 47R22 B602K;

- SCAGNOLI GIANCARLO, nato a Monte San Martino il 23 marzo

1959, residente a Civitanova Marche in Contrada Mornano

n.162, C.F.: SCG GCR 59C23 F622Q;

- SCAGNOLI SANDRO, nato a Amandola il 26 novembre 1966, re-

sidente a Civitanova Marche in Contrada Mornano n.162,

C.F.: SCG SDR 66S26 A252G;

- SCAPPUCCI ANTONIO, nato a Barrea il 1 novembre 1956, re-

sidente a Civitanova Marche in viale Boiardo n.30, C.F.: SCP

NTN 56S01 A678Z;

- SENIGAGLIESI MARIO, nato a Loreto il 19 settembre 1960,

residente a Potenza Picena in Contrada Strada Regina n.13,

C.F.: SNG MRA 60P19 E690Z;

- SILVI SILVANO, nato a Camerino il 4 aprile 1948, residente

a Civitanova Marche in Contrada Costamartina n.8, C.F.: SLV

SVN 48D04 B474D.

Detti comparenti, cittadini italiani, della identità perso-

nale dei quali sono io notaio certo, con il presente atto

convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra i comparenti un'associazione denominata

"LAMBRETTA CLUB MARCHE", con sede a Civitanova Marche,

Vicolo Porta Zoppa n.1.

2) La durata, lo scopo, gli organi e le norme che regolano

la vita sociale sono stabiliti dallo statuto sociale, che

viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", in modo da farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti.

3) Le persone che hanno stipulato il presente atto costitutivo assumono la qualifica di "socio fondatore" dell'Associazione.

4) Alla nomina dei componenti degli organi statutari si provvederà con apposito verbale a parte.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, da me scritto e da me letto ai comparenti, che, a mia domanda, lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 20 e 10.

Consta di un foglio scritto su tre pagine.

Franco Agresti

Stefano Cekarini

Sandro Ciribè

Compagnucci Mario

Franco Pistilli

Russo Ermanno Nunzio

Scagnoli Giancarlo

Scagnoli Sandro

Scappucci Antonio

Senigagliesi Mario

Silvi Silvano

Antonio Moretti

Allegato "A" all'Atto Raccolta n.13.282

STATUTO COSTITUZIONE -SEDE - SCOPI

ART. 1

E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche d'Organizzazione non lucrativa con fini sportivi e culturali ai sensi e per gli effetti del DLGS 10.12.97 n.460 con denominazione "LAMBRETTA CLUB MARCHE", ONLUS, con sede provvisoria in Vicolo Porta Zoppa, n. 1 - 62013 Civitanova Marche.

L'Associazione accoglie e unisce tutti i possessori o simpatizzanti di scooters Lambretta, ed è anche aperta a chi ama lo scooter in genere o i motoveicoli d'epoca.

ART. 2

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

a) Riunire estimatori e simpatizzanti della gloriosa Lambretta e dello scooter nonché coloro che apprezzano i motoveicoli d'epoca.

b) Conservare e restaurare la Lambretta, consigliando ed aiutando gli Estimatori per le soluzioni tecnico costruttive e nel reperire i pezzi di ricambio.

e) Organizzare raduni nelle Marche per valorizzare località poco conosciute ma interessanti per bellezze naturali, architettoniche o storiche, promuovere iniziative di aggregazione sociale con gite e convivi nell'ambito regionale o nazionale.



ART. 3

L'Associazione è apolitica e apartitica. La sua bandiera è quella nazionale unitamente ai vessilli che porteranno la dicitura "Lambretta".

ART. 4

L'Associazione non ha scopi di lucro. Le entrate serviranno per le spese necessarie al sostentamento del Sodalizio e per tutte quelle attività sociali che saranno programmate dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Il bilancio annuale, sotto diretta responsabilità del Presidente, non potrà mai chiudere in passivo. Gli eventuali avanzi saranno conteggiati nel successivo esercizio. E' assolutamente vietato distribuire in modo anche indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riservare capitale o fondi patrimoniali.

ART. 6

Il patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Lambretta Club Marche, Onlus;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate del Lambretta Club Marche, Onlus sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o par-

tecipazione a loro;

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'at-

tività sociale quale ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasiona-
li anche mediante offerte di beni di modico valore;

- contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento dato attività aventi finalità sociali.

In caso di scioglimento del Lambretta Club Marche, Onlus,
per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra

Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al
momento dello svolgimento. Il contributo associativo è in-

trasmissibile anche a causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 7

I Soci potranno corrispondere le quote sociali annualmente o
per biennio anticipato. Tutti coloro che aderiscono al Lam-


bretta Club Marche, Onlus si impegnano a condividere lo spi-
rito di fraternità sportiva sotto il cui segno è nato il So-

dalizio. Le quote o i diritti nascenti dall'adesione non
possono essere trasferiti in nessun caso né rivalutato.

NORME RIGUARDANTI LE MODALITA' D'ASSOCIAZIONE

ART. 8

Chi desidera aderire al Lambretta Club Marche, Onlus dovrà



compilare un modulo apposito che gli sarà consegnato o inviato a domicilio dalla Segreteria.

L'iscrizione è subordinata dall'acceptazione da parte del Consiglio Direttivo in carica e dalla ratifica dell'Assemblea. Il versamento della quota associativa per ciascuno degli anni successivi costituisce tacita conferma del rinnovo dell'adesione e iscrizione all'Associazione stessa.

I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture di proprietà dell'Associazione senza modificarne la naturale destinazione.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle norme associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o indegnità; l'indegnità del Socio sarà valutata dal Collegio dei Probiviri.

ART. 9

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sono considerati effettivi. Eventuali Soci onorari, nominati dall'Assemblea dei Soci ed esentati dal pagamento della quota, sono pure considerati effettivi e partecipano all'Assemblea con diritto di voto unitario. Si diventa Socio effettivo subito dopo la ratifica dell'Assemblea della domanda inoltrata dal Consiglio Direttivo tramite la Segreteria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Sono organi del LAMBRETTA CLUB MARCHE, ONLUS: .

a) l'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria;

b) il Consiglio Direttivo;

e) il Collegio dei Sindaci revisori;

d) il Collegio dei Proviviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in via Ordinaria, per l'esame del bilancio preventivo e consuntivo. Come Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta sia dal Consiglio Direttivo sia da un numero di Soci, non inferiore ad un terzo dei Tesserati, previa domanda scritta inoltrata al Presidente in carica.

ART. 12

La data e il luogo dell'Assemblea saranno comunicati ai Soci con lettera normale o con apposito comunicato inserito nel "notiziario" del Lambretta Club Marche, Onlus, è in ogni modo valida l'Assemblea con la presenza personale o per delega di tutti i Soci e il luogo ove sarà tenuta l'Assemblea può essere diverso dalla sede purché in Italia.

ART. 13

In Assemblea Ordinaria si delibera sui seguenti punti:

a) elezione per le cariche sociali;



b) esamina ed eventuale approvazione del bilancio consuntivo;

e) esamina ed eventuale approvazione del bilancio preventivo;

d) ammissione dei Soci effettivi;

e) nomina dei Soci onorari;

f) argomenti indicati nell'ordine del giorno compilate dal Consiglio Direttivo;

g) varie ed eventuali che dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea con richiesta scritta e firmata da un minimo di sei Soci effettivi. In Assemblea Straordinaria i Soci deliberano sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento del Lambretta Club Marche, Onlus.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 14

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sono presenti o i Rappresentanti per delega, almeno la metà degli iscritti come Soci effettivi. Ogni Socio non potrà rappresentare più di sei Soci effettivi che gli avranno sottoscritto la delega. In seconda convocazione l'Assemblea potrà deliberare ed essere validamente costituita qualunque sia il numero di partecipanti, presenti o delegati. La validità dell'Assemblea sarà soggetta alle regole

dettate dal Codice Civile per quanto previsto dal presente Statuto. Il controllo dei Soci intervenuti sarà fatto a cura del Presidente, coadiuvato dal Segretario. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.

ART. 15

Le votazioni avverranno per alzata di mano, se richiesto anche da un solo Socio, avverranno con scheda segreta. In questo caso si dovrà procedere alla nomina di due Scrutatori coadiuvati dal Segretario scelti dal Presidente dell'Assemblea. In occasione del rinnovo delle cariche sociali la votazione avverrà obbligatoriamente con scheda segreta. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

ART. 16

Eventuali procedimenti disciplinari saranno accertati dal Consiglio dei Probiviri che li sottopone al Consiglio Direttivo per ratifica ed eventuali sanzioni.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 17

Valgono le stesse regole dell'Assemblea Ordinaria con eccezione che le delibere devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli Interventuti come quota minima. Le votazioni saranno sempre effettuate con scheda segreta, senza deroghe.

Il Presidente nominato in Assemblea, dopo aver accertato la validità della stessa, procederà alla nomina del Segretario



e di due Scrutatori prima di procedere con l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per modifiche statutarie, scioglimento del Sodalizio e per tutte le circostanze previste dalla Legge per l'associazionismo ed Onlus.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è investito di potere deliberante per la normale amministrazione del Club e per la programmazione delle manifestazioni organizzata dal Lambretta Club Marche, Onlus. Spetta anche al Consiglio Direttivo decidere a quali raduni parteciperà ufficialmente il Club tenendo conto dei suggerimenti provenienti dai Soci. I Consiglieri potranno proporre la formazione di commissioni tra i Membri del Sodalizio per condividere gli oneri organizzativi provenienti da attività sportive, culturali, d'informazione ai Soci e di pubbliche relazioni.

Permanentemente avranno vita una commissione tecnica e una commissione escursioni. Il Consiglio Direttivo sarà formato da un consigliere ogni 15 Soci e/o frazione in modo tale che sia numero dispari e in ogni modo con numero minimo di cinque. In caso d'aumento dei Soci il Consiglio Direttivo può essere annualmente integrato con i criteri su detti. I nuovi Eletti resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso. Normalmente rimane in carica tre anni ed i suoi

Membri sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo spetta il compito eleggere, tra Membri votanti dall'Assemblea Ordinaria, il Presidente, sempre tra i Consiglieri, il Presidente eletto nominerà un Vice-presidente ed un Segretario. Se il Segretario potrà svolgere anche il compito di Tesoriere sarà investito delle due cariche, se invece il Presidente ritiene troppo gravoso l'incarico nominerà Tesoriere un altro membro del Consiglio Direttivo.

ART. 19

Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo almeno tre volte in un anno solare. Perché siano valide le sue delibere dovranno essere presenti almeno tre Membri tra il Presidente o il Vicepresidente. In assenza del Presidente il Vicepresidente ha tutte le funzioni e capacità deliberative del Presidente. Qualora il Presidente non abbia convocato il Consiglio Direttivo da oltre tre mesi e due Consiglieri ritengano opportuno convocarlo sono autorizzati a procedere in merito. In casi ritenuti di grande importanza ed urgenti potrà essere convocato il Consiglio Direttivo, in ogni tempo, da almeno tre Consiglieri.

IL PRESIDENTE

• ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione negli atti giudiziari e stragiudiziali, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e coordina il Consiglio Diret-

tivo nelle sue funzioni. E' anche suo compito esaminare le richieste dei Soci per sottoporle al Consiglio Direttivo o alle Assemblee e vigilare sull'andamento amministrativo per predisporre i bilanci da sottoporre ai Sindaci Revisori. Essendo nominato dal Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e decade con lo stesso Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 21

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da due Membri effettivi e da un supplente. I Membri sono nominati nell'Assemblea Ordinaria dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo e restano in carica tre anni come i Consiglieri. Anche i Sindaci sono rieleggibili. L'Assemblea sceglierà i Sindaci tra i Soci stessi preferendo persone di specifica cultura.

I Sindaci Revisori hanno il controllo della gestione economica e finanziaria dell'amministrazione ed a loro spetta l'approvazione del bilancio annuale che dovrà pervenire al loro recapito almeno un mese prima dell'Assemblea indetta per esaminare il suddetto bilancio.

DISPOSIZIONI GENERALI

AR.T. 22

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e la contabilità sarà chiusa il 31 dicembre d'ogni anno.

ART. 23

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno luogo ad alcun'indennità. Saranno solo rimborsate le spese sostenute per acquisti autorizzati dal Consiglio Direttivo. Per incarichi specifici potranno essere rimborsate anche spese personali, sempre su preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. Per deliberazione valgono le norme di cui all'art. 21 del Codice Civile se non derogate da norme del presente Statuto.

ART. 24

Le quote sociali dovranno essere contenute il più possibile e l'eventuale aumento dovrà essere proposto dal Consiglio Direttivo ai Soci e ratificato in Assemblea Ordinaria dopo che sarà stato messo nell'ordine del giorno.

ART. 25

I Soci s'impegnano a versare la quota sociale entro il mese di febbraio. Trascorso un mese saranno considerati morosi a tutti gli effetti a meno che abbiano inviato alla Presidenza dimissioni scritte entro il 10 gennaio dell'anno in corso.

CONTROVERSIE

ART. 26

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di Loro e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto d'associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre Arbitri amichevoli compositori, due

dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due Arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente Nazionale del Lambretta Club Italia. Gli Arbitri giudicheranno ex bono ed equo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 27

Ai Soci dovrà essere comunicato un riassunto sugli argomenti trattati in Assemblea, con lettera o con pubblicazione sul "notiziario Lambretta". Il Consiglio Direttivo dovrà anche riferire ai Soci, in sede dell'Assemblea, gli argomenti trattati e il lavoro svolto.

ART. 28

Nel caso in cui l'associazione fosse sciolta da un'Assemblea Straordinaria dei Soci, come prevede lo Statuto, si provvederà alla nomina di un o più Liquidatore. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad Ente o Associazione avente finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità, esclusa ogni altra destinazione, a norma di Legge.

Firmato:

Franco Agresti

Stefano Cecarini

Sandro Ciribè

Compagnucci Mario

Franco Pistilli

